PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 7

I posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi gli uditori giudiziari e gli avvocati inscritti nell'albo degli avvocati almeno da un anno.

I posti di sostituto procuratore erariale aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da un biennio.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 8 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it